I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1877/85 DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 1985

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di escavatori idraulici originari del Giappone

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. Azione provvisoria

1. Con il regolamento (CEE) n. 595/85 [2] la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di escavatori originari del Giappone.

B. Procedura successiva

2. Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, gli esportatori, alcuni importatori e i produttori comunitari ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi oralmente dalla Commissione. Alcuni esportatori ed importatori hanno inoltre reso note le loro osservazioni per iscritto in merito alle conclusioni provvisorie dell'inchiesta ed al dazio in parola.

3. Alcuni esportatori ed importatori hanno inoltre chiesto ed ottenuto di essere informati in merito a determinati fatti e considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare un'azione definitiva.

Il Consiglio ha esaminato le conclusioni provvisorie della Commissione, di cui al regolamento (CEE) n. 595/85.

C. Valore normale

4. Il Consiglio ha deciso che il valore normale deve essere basato sui prezzi pagati o da pagare per operazioni commerciali normali, praticati sul mercato interno dai produttori che, avendo esportato nella Comunità e fornito elementi di prova sufficienti, sono stati ritenuti rappresentativi del mercato interno considerato.

5. Il Consiglio ha preso atto che la Commissione aveva provvisoriamente stabilito che i prezzi di alcuni dei prodotti simili praticati dagli esportatori sul mercato interno erano inferiori al costo di produzione in un periodo di tempo prolungato. In questi casi il valore normale è stato determinato adeguando i prezzi inferiori ai costi di produzione (per le società che hanno venduto alcuni modelli a prezzi inferiori al costo di produzione) allo scopo di eliminare le perdite e permettere un equo margine di profitto, in base al rendimento della società per quanto riguarda i modelli in questione durante un periodo sufficientemente rappresentativo, oppure in base al valore « costruito ».

Il valore costituito è sato calcolato aggiungendo al costo di produzione un margine di profitto ritenuto equo. I costi di produzione sono stati calcolati tenendo conto di tutti i costi, tanto fissi quanto variabili, sostenuti nel paese d'origine nel corso di normali operazioni commerciali per i materiali e la produzione, più un importo adeguato per le spese di vendita e di gestione, nonché per le altre spese generali. Ai costi suddetti è stato aggiunto un margine di profitto del 5,2 %, considerato equo tenuto conto del

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 13.

rendimento della società nel corso di un periodo di tempo rappresentativo dal punto di vista della redditività. Il Consiglio non ha visto nessuna ragione per cambiare questo approccio.

Un esportatore ha sostenuto di essere una filiale di una società siderurgica e pertanto ha chiesto che venisse applicato il margine di profitto nettamente inferiore relativo a tale settore. La richiesta è stata respinta in quanto, ai fini della determinazione del valore normale, sono pertinenti soltanto i margini di profitto dell'industria del prodotto simile.

D. **Prezzo all'esportazione**

6. Per quanto riguarda le esportazioni effettuate da società giapponesi ad importatori indipendenti nella Comunità, il Consiglio ha accettato l'approccio della Commissione secondo cui i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per i prodotti venduti ai fini dell'esportazione nella Comunità.

7. Nei casi in cui le esportazioni sono state destinate a società consociate nella Comunità, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti in base ai prezzi praticati per la prima rivendita del prodotto importato ad un acquirente indipendente, debitamente adeguati per tenere conto di tutti i costi incorsi tra l'importazione e la rivendita, dazi doganali compresi, e di un equo margine di profitto.

E. **Confronto**

8. Quando si è accertata la fondatezza dei reclami in questi settori, nel paragonare il valore normale con i prezzi all'esportazione, è stato tenuto conto, se del caso, delle differenze in materia di condizioni e modalità di vendita tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi e sono stati effettuati adeguamenti per tener conto di divergenze in termini di natura delle merci, condizioni di pagamento, spese di vendita, commissioni e trasporto. Tutti i confronti sono stati effettuati allo stadio franco fabbrica.

F. **Dumping**

9. Il valore normale, in base ad una media mensile ponderata, è stato confrontato in linea di massima con i prezzi all'esportazione praticati nei mesi corrispondenti prendendo in esame le singole transazioni.

Dopo l'istituzione del dazio provvisorio non erano stati presentati alcuni nuovi elementi di prova in merito al dumping, ad eccezione di un certo qual elemento concernente un esportatore giapponese, Komatsu Ltd. Nei confronti di tale esportatore, che ha una consociata nella Comunità, i prezzi all'esportazione erano stati calcolati in base ai prezzi ai quali i prodotti sono stati rivenduti per la prima volta ad un acquirente indipendente. L'esportatore ha affermato che per calcolare il prezzo all'esportazione non si doveva tener conto della commissione pagata dalla società capogruppo per le vendite effettuate dalla consociata, bensì dei costi effettivi sostenuti da quest'ultima per quanto riguarda la linea dei prodotti in questione. La Commissione, dopo aver controllato gli elementi di prova presentati dall'esportatore, ha deciso di basare i propri calcoli sui costi effettivi.

10. Un altro esportatore, Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, ha sostenuto che nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si doveva tener conto di determinate spese, in particolare di « spese per dimostrazioni », sostenute per quanto riguarda le vendite in Giappone.

La richiesta non può essere accolta in quanto dagli elementi di prova presentati non risulta che tali spese siano in rapporto diretto e funzionale con le vendite in questione.

11. Di conseguenza le conclusioni preliminari sono confermate per Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Japan Steel Works Ltd, Kobelco-Kobe Steel Ltd e Mitsubishi Heavy Industries e vengono modificate per Komatsu Ltd. I margini di dumping medi accertati a titolo definitivo per ciascun esportatore interessato sono pertanto i seguenti :

— Hitachi Construction Machinery Co. Ltd :	12,4 %
— Japan Steel Works Ltd :	2,9 %
— Kobelco-Kobe Steel Ltd :	31,9 %
— Komatsu Ltd :	26,6 %
— Mitsubishi Heavy Industries	21,6 %

G. **Pregiudizio**

12. Non sono stati presentati nuovi elementi di prova in ordine al pregiudizio arrecato all'industria comunitaria e il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione. Gli esportatori e gli importatori interessati hanno riproposto alcune argomentazioni.

Un esportatore ha sostenuto che l'aliquota del dazio dovrebbe riflettere non già l'entità del pregiudizio constatata durante il periodo sotto inchiesta, ma l'entità attuale del pregiudizio, che sarebbe minore.

Questa richiesta deve essere rigettata perché si riferisce ad un avvenimento che si deve ritenere successivo alla fine del periodo di riferimento. Si rinvia ai motivi indicati nel regolamento (CEE) n. 2089/84 (1), punto 25, che valgono analogamente per il pregiudizio.

Alcuni produttori hanno inoltre sostenuto che l'aliquota del dazio dovrebbe essere uguale per tutti i produttori giapponesi, per evitare discriminazioni fra questi, dato che nel frattempo tutti i prezzi dei produttori giapponesi all'esportazione sono uguali, dopo che un sistema di prezzi minimi è stato introdotto in Giappone nel luglio 1984.

Questa richiesta non può essere accettata. Il predetto sistema di prezzi minimi è stato introdotto dopo il periodo sotto inchiesta e pertanto non può essere preso in considerazione. Inoltre, il Consiglio ha fissato i livelli del dazio in base ai margini di dumping constatati individualmente per ogni società. Ciò non può essere discriminatorio. Se dopo l'introduzione del dazio definitivo il sistema di prezzi minimi produce effetti che non erano voluti dai responsabili del sistema, esso sarà indubbiamente modificato.

13. Gli esportatori giapponesi hanno sostenuto di non essere responsabili della diminuzione dei prezzi in Europa. Tali prezzi sarebbero già stati bassi prima dell'inizio delle loro esportazioni sul mercato comunitario.

Questa argomentazione non è stata confermata dai risultati dell'inchiesta. Nel 1981 la quota di mercato degli esportatori giapponesi era del 2,4 % mentre nel 1983 era aumentata a 10,5 %. Nel periodo 1981-1983 i prezzi dei prodotti esportati dal Giappone erano nettamente inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari. Né sono stati peraltro addotti elementi di prova soddisfacenti del fatto che l'incremento della quota di mercato degli esportatori giapponesi non sia dovuto ai prezzi più bassi rispetto a quelli dei produttori comunitari. A causa dei prezzi eccessivamente bassi dei prodotti giapponesi, nonché di alcuni vantaggi non commerciali accordati dagli intermediari nella fase successiva alla vendita, i produttori comunitari non sono stati in grado di aumentare i propri prezzi in modo da compensare l'incremento dei costi.

14. Gli esportatori giapponesi hanno affermato che il calo della produzione comunitaria non è attribuibile alle importazioni dal Giappone, bensì alla flessione delle vendite dei produttori comunitari al di fuori del mercato europeo.

L'argomentazione non corrisponde alle conclusioni dell'inchiesta. Le esportazioni dei produttori comunitari sono effettivamente diminuite in seguito alla grave concorrenza esercitata dagli esportatori giapponesi sui mercati dei paesi terzi, ma le vendite dei produttori comunitari sono in costante flessione dal 1981 in poi, mentre quelle degli esportatori giapponesi sono nettamente aumentate sul mercato comunitario in cui il consumo è diminuito, come risulta dal regolamento (CEE) n. 595/85.

15. È stato sostenuto che il calo dell'occupazione non può essere attribuito alle importazioni dal Giappone ed al rallentamento della produzione, bensì all'ammodernamento degli impianti.

È stato accertato tuttavia che la perdita di posti di lavoro era dovuta non soltanto all'ammodernamento, ma anche e soprattutto ai fattori quali il calo della produzione, la chiusura di impianti e i fallimenti, provocati dalla concorrenza delle importazioni in dumping.

16. Gli esportatori giapponesi hanno affermato che la crisi finanziaria dell'industria comunitaria non è dovuta alle importazioni giapponesi, sostenendo che i rilevanti investimenti effettuati dai produttori comunitari nel periodo 1981-1983 smentiscono le conclusioni della Commissione in merito a perdite sensibili da essi subite nel periodo stesso.

Secondo quanto è stato accertato, tuttavia, i produttori comunitari hanno effettuato investimenti nel settore della ricerca e sviluppo, subendo quindi perdite supplementari che speravano di recuperare successivamente con le vendite dei nuovi modelli messi a punto. Queste iniziative sono fallite a causa delle importazioni in dumping.

17. È stato inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se i prezzi delle importazioni giapponesi erano effettivamente inferiori a quelli dei prodotti analoghi nella Comunità. A tal fine i prezzi avrebbero dovuto essere confrontati a livello di utilizzatori finali.

Non si è tuttavia ritenuto necessario avviare un esame particolareggiato della differenza tra i prezzi, in quanto i prezzi ottenuti dai produttori comunitari erano eccessivamente bassi a causa delle importazioni giapponesi. I prezzi dei prodotti giapponesi, cif frontiera comunitaria, dazi

(1) GU n. L 193 del 21. 7. 1984, pag. 1.

corrisposti, sono stati confrontati con il costo di produzione dei produttori comunitari, al quale è stato aggiunto un adeguato margine di profitto.

H. Impegni

18. Gli esportatori interessati sono stati informati delle principali risultanze dell'inchiesta ed hanno presentato le loro osservazioni in merito. In seguito le società Hitachi Construction Machinery Co. Ltd, Japan Steel Works Ltd, Kobelco-Kobe Steel Ltd, Komatsu Ltd e Mitsubishi Heavy Industries hanno offerto impegni per quanto riguarda le loro esportazioni di alcuni tipi di escavatori indraulici nella Comunità.

Un impegno presentato da un altro produttore giapponese non ha potuto essere preso in considerazione in quanto è stato ricevuto dalla Commissione dopo l'8 aprile 1985, scadenza fissata nel regolamento (CEE) n. 595/85 in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2176/84.

19. La Commissione ha proposto che il Consiglio accetti gli impegni offerti. Le discussioni in sede di Consiglio hanno tuttavia rivelato che una maggioranza qualificata rigetterebbe questa proposta. Per evitare che non si prenda nessuna misura la Commissione ha pertanto modificato la sua proposta originaria.

I. Interesse della Comunità

20. Le imprese comunitarie operanti nel settore dell'edilizia che utilizzano escavatori hanno sostenuto che l'introduzione di misure di difesa non avrebbe giovato alla Comunità in quanto avrebbe aumentato i loro costi e le avrebbe rese meno concorrenziali.

21. Data la situazione particolarmente difficile in cui versa l'industria comunitaria e l'incidenza relativamente modesta di un aumento dei prezzi sui costi dell'industria edile, il Consiglio ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre adottare misure adeguate.

22. Inoltre, il Consiglio è d'avviso che, in questo caso particolare, essendo tuttora incerta la possibilità di un effettivo controllo degli impegni di prezzo assunti in questo particolare settore del mercato e alla luce delle attuali relazioni commerciali con il Giappone, non è nell'interesse della Comunità ricorrere ad impegni di prezzi per ovviare al pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping.

J. Dazio definitivo

23. L'ampiezza delle ripercussioni sull'industria comunitaria dei prodotti oggetto di dumping è esaminata nel regolamento (CEE) n. 595/85; nel concludere che un dazio di un importo inferiore non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio, sono stati di un'importanza particolare il livello della riduzione dei prezzi (fino al 52 %) nonché le conseguenti ripercussioni sulla produzione, le vendite, la quota di mercato e la redditività dei produttori comunitari.

Pertanto, per eliminare il pregiudizio subito dai produttori comunitari, gli importi del dazio da istituire devono corrispondere con i margini di dumping stabiliti per ciascuno degli esportatori interessati.

24. Alcuni prodotti delle società che non hanno risposto al questionario della Commissione né si sono altrimenti manifestate nel corso dell'indagine sono stati venduti nella Comunità. Secondo il Consiglio, ritenere il margine di dumping di queste ditte comunque inferiore a quello più elevato riscontrato presso un esportatore che ha collaborato all'indagine, equivarrebbe a consentire alle stesse di eludere i dazi.

25. Per gli stessi motivi il dazio non dovrebbe essere inferiore all'importo necessario per eliminare il margine di dumping massimo accertato, pari al 31,9 %.

K. Riscossione del dazio provvisorio

26. Si ritiene che le importazioni in dumping di alcuni tipi di escavatori idraulici originari del Giappone abbiano provocato un sostanziale pregiudizio all'industria comunitaria interessata. Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio devono quindi essere riscossi sino al massimo dei margini di dumping accertati a titolo definitivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di escavatori idraulici automobili, su cingoli o su ruote, il cui peso in condizioni d'esercizio è compreso tra 6 e 35 tonnellate, con un'unica benna montata o concepita per essere montata su un braccio rotante a 360°, della sottovoce ex 84.23 A I b) della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe ex 84.23-11, originari del Giappone.

2. L'aliquota del dazio è pari ai valori sotto indicati, espressi come percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto :

Società	*Aliquote del dazio antidumping*
— Hitachi Construction Machinery Ltd :	12,4 %
— Japan Steel Works Ltd :	2,9 %
— Kobelco-Kobe Steel Ltd :	31,9 %
— Komatsu Ltd :	26,6 %
— Mitsubishi Heavy Industries :	21,6 %
— Altre :	31,9 %

3. Sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 595/85 sono riscossi definitivamente sino al massimo dei margini di dumping determinati a titolo definitivo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER